



provincia di **alessandria**

Direzione Risorse Umane e Contratti

n.p.g. 20484

Alessandria, 08/04/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Congedo parentale straordinario - Permessi Legge 104/92.

Ai sigg. dipendenti

Si rende noto che con D.L. n.18 del 17/03/2020, per far fronte agli effetti causati dall'emergenza epidemiologica COVID-19, sono state previste le seguenti misure a sostegno dei lavoratori:

- Congedo Parentale straordinario: Per l'anno 2020 **a decorrere dal 5 marzo**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020 e per tutto il periodo della sospensione, i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico hanno diritto a fruire, per i figli di **età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, di cui al sopracitato D.P.C.M., saranno convertiti nel congedo straordinario con diritto all'indennità al 50% e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo straordinario è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa **tra i 12 e i 16 anni** hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

- Permessi ex art.33 legge 104/92: Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. I 12 giorni (anche frazionabili a ore) possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

Cordiali saluti.

/ac

IL DIRIGENTE
- dott. DE REGIBUS Gian Alfredo –

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)